

ALLEGATO N. 1
AL VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE
N. 10 DEL 14.09.2022

L'anno duemilaventidue, addì 14 del mese di settembre, il Collegio sindacale procede, su richiesta dell'Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, alla certificazione della quantificazione definitiva delle risorse dei fondi contrattuali per l'anno 2021 (Dirigenti Sanitari/Comparto/Dirigenti) successivamente al riconoscimento di ulteriori risorse da parte della Regione con D.G.R. 03.08.2022 n. 81-5534, come da documentazione acquisita agli atti e oggetto di analisi già nei giorni precedenti.

IL COLLEGIO SINDACALE

- dato atto che:
 - l'Azienda ha formalizzato la quantificazione definitiva dei fondi contrattuali 2021 con le deliberazioni n. 542, 543 e 547 del 14.07.2022;
 - in data 27 luglio 2022, il presente Collegio Sindacale, in base a specifica Relazione Tecnico Finanziaria predisposta dall'Azienda, ha provveduto alla certificazione dei suddetti fondi contrattuali ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001;
 - in data 12 agosto 2022, il Dirigente S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse umane, ha informato il Collegio che la Regione Piemonte ha adottato la DGR 81 – 5534 del 03.08.2022, avente a oggetto: *“Adeguamento fondi per il trattamento accessorio del personale dipendente delle AASSRR. Presa d'atto esiti rilevazioni direzione Sanita' e Welfare per l'anno 2021 e autorizzazione”*, la quale nel dettaglio autorizza le Aziende sanitarie ad adeguare i fondi del salario accessorio per l'anno 2021 (a valere sugli stanziamenti nazionali COVID-19, di cui alla D.G.R. n. 37-2474 del 4/12/2020 e alla D.G.R. n. 33-4057 del 05/11/2021) in modo tale da garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018;
- preso atto che, per quanto riguarda l'A.O. Mauriziano, l'autorizzazione regionale consente di incrementare i fondi contrattuali 2021 di un importo complessivo pari ad euro 759.551 (oneri compresi), di cui 266.542 euro a valere per l'area del personale del comparto (pari a 191.895 euro oneri esclusi) e 493.231 euro a valere per l'area della dirigenza sanitaria (importo a sua volta articolato, oneri esclusi, in 327.739 euro per il personale medico e in 27.359 euro per il personale della restante dirigenza sanitaria);

- preso atto e visione, già nei giorni precedenti, della documentazione inviata, via *mail*, in data 12 agosto 2022, dal Dott. Alberto Casella;
- visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro attualmente vigente (CCNL 21.5.2018, relativo al triennio contrattuale 2016 – 2018) e il Contratto collettivo integrativo aziendale (CCIA) sottoscritto in data 22.11.2019 per l'area del comparto (personale non dirigente);
- visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro attualmente vigente (CCNL Area Funzioni Locali/ Sezione Dirigenza PTA del 17.12.2020, relativo al triennio contrattuale 2016 – 2018) per l'area della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa;
- visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro attualmente vigente (CCNL 19.12.2019, relativo al triennio contrattuale 2016 – 2018) e il Contratto collettivo integrativo aziendale (CCIA) sottoscritto in data 29.01.2010 per l'area della dirigenza sanitaria (medica e non medica) e il personale medico universitario convenzionato;
- visto il D.Lgs. n. 75/2017 e, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 23, i quali stabiliscono, rispettivamente, che:
 - “[...] a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. [...]”;
 - “Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;
- visto l'art. 1, comma 800, della L. n. 205/2017 che stabilisce che “Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche [...] non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.”;

- considerato che l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”* e che l'Azienda, in mancanza di modifiche con riferimento ai suddetti costi procede alla predisposizione dell'ipotesi di contratto da sottoporre all'attenzione del Collegio triennialmente, aggiornando annualmente la quantificazione dei relativi fondi;
- dato atto che, in considerazione di quanto sopra, il Collegio ha chiesto la redazione della relazione tecnico-finanziaria in conformità ai modelli ministeriali vigenti;
- preso atto della summenzionata relazione a firma del Direttore Generale e del Dirigente della S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse umane recante per le tre aree contrattuali, gli importi dei Fondi contrattuali articolati secondo la loro natura stabile o variabile o derivante direttamente dal CCNL, al netto degli oneri sociali, come da indicazione dello stesso CCNL;

certifica

la corretta quantificazione definitiva delle risorse dei fondi contrattuali per l'anno 2021 (Dirigenti Sanitari/Comparto/Dirigenti).

Il Collegio sindacale

(Davide Di Russo)

.....

(Raffaella Fiorentino)

.....

(Gianguido Passoni)

.....